



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai seguenti magistrati:

Luciana Savagnone	Presidente
Adriana La Porta	Consigliere
Ignazio Tozzo	Consigliere

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto l'art. 1, comma 170, della legge n. 266/2005 e ss.mm.ii. il quale prevede l'obbligo, a carico degli Organi di controllo degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di esercizio, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite annualmente dalla Corte;

Viste le linee guida per la relazione dei collegi sindacali degli enti del servizio sanitario nazionale sui bilanci di esercizio 2017 e 2018 approvate,

rispettivamente, con deliberazione della Sezione

Autonomie

n.12/SEZAUT/INPR/18 del 25/6/2018 e n. 16/SEZAUT/INPR/19;

Viste le linee guida per la relazione dei collegi sindacali degli enti del servizio sanitario nazionale aventi sede in Sicilia, sul bilancio di esercizio

2017 e 2018, approvate, rispettivamente, con deliberazione n.167/2018/INPR e n. 157/2019/INPR di questa Sezione Controllo;

Vista la documentazione trasmessa dal Collegio sindacale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, relativamente al bilancio d'esercizio 2017;

Vista la nota prot. n. 883 del 7/2/2019 con la quale, a seguito d'esame della documentazione relativa al bilancio d'esercizio 2017, questa Sezione richiedeva approfondimenti istruttori;

Vista la nota prot. n. 2355 del 12/3/2019, con la quale l'Azienda riscontrava la richiesta istruttoria;

Viste la relazione del magistrato istruttore ai fini dell'esame in camera di consiglio;

Vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 52/2020/CONTR del 21/4/2020 con la quale la Sezione medesima è stata convocata, in camera di consiglio in videoconferenza, per il giorno 24 aprile 2020, per pronunciarsi nel merito;

Udito, il relatore, consigliere Adriana La Porta;

A seguito dell'esame della relazione di cui all'art.1, comma 170, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) della documentazione relativa al bilancio di esercizio dell'anno 2017 dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania e della documentazione trasmessa a seguito di richiesta istruttoria di questo ufficio si rileva quanto segue:

il bilancio di esercizio al 31/12/2017 è stato adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 2007 del 31/5/2018 ed evidenzia un utile di euro 25.776,00, con un decremento, rispetto all'esercizio precedente di euro 19.826,00, pari al 43,5%.

Il Collegio sindacale dell'Azienda, ha espresso parere favorevole, sul citato bilancio, con verbale n. 8 del 22/6/2018.

Con nota prot. n. 883 del 7/2/2019, questa Sezione controllo ha inoltrato al Collegio sindacale ed al Direttore generale dell'ASP di Catania richiesta istruttoria in ordine a diversi punti, cui il Collegio sindacale dava riscontro con nota prot. n. 31962 del 12/3/2019.

In merito ad alcune osservazioni, inoltre, allegava le note di integrazione predisposte dai vari Settori dell'Azienda (nota prot. n. 22013 del 18/02/2019 dell'OUC Ingegneria Informatica - nota prot. n. 20150 del 13/02/2019 dell'UOC Bilancio e Programmazione- nota prot. n. 24115 del 22/02/2019 dell'UOC Affari Generali- nota prot. n. 31704 dell'11/3/2019 dell'UOC Stato Giuridico -Programmazione e risorse umane - nota prot. n. 24380 del 22/02/2019 dell'UOC Approvvigionamenti).

Si evidenziano, di seguito, i seguenti punti in ordine ai quali le argomentazioni fornite dall'ASP di Catania sono state ritenute da questa Sezione controllo idonee a superare le problematiche rilevate:

1. **Tutela dei dati personali.** In sede istruttoria era stato chiesto di fornire adeguata motivazione alla mancata risposta alla domanda 21 della parte preliminare del questionario, relativa all'adeguamento alle prescrizioni in materia di tutela dei dati personali. L'Azienda in sede di riscontro ha prodotto la nota prot. n. 22013 del 18/2/2019 dell'UOC Ingegneria Informatica, ove si precisa che: *"Il Regolamento 27/04/2017 n. 2016/6797UE è entrato in vigore il 25 Maggio 2018. Il questionario di cui al punto 21 (punto I della nota della Corte dei Conti) faceva riferimento all'anno 2017, nel quale non era ancora entrato in vigore il citato Regolamento GDPR di cui alla*

richiesta dei succitati chiarimenti. Con deliberazione n. 1936 del 24 Maggio 2018, questa ASP Catania ha individuato e nominato il Responsabile della Protezione dei Dati,(...), così come previsti dal GDPR. ”.

2. Con riguardo alla **mancata adozione di provvedimenti di riduzione dei costi per l’acquisto di prestazioni da operatori privati** (di cui alla domanda 7.1 -parte seconda del questionario), si era chiesto di specificare quali prestazioni fossero state effettuate in deroga e se le stesse avessero rispettato le rigorose disposizioni imposte dall’art. 15, comma 14, del d.l. 95/2012. A tal proposito il Collegio ha trasmesso in allegato la nota prot. n. 24115 del 22/2/ 2019 dell’UOC Affari generali ove si illustra che: *“ che la citata norma viene espressamente richiamata dai DD.AA. di assegnazione dei budget, per anno vigenti, e che dall'anno 2016 la decurtazione non deve essere operata dall'Azienda in quanto già effettuata dalla Regione al momento della assegnazione degli aggregati”.*

3. **Assunzioni di personale a tempo determinato.** Con riferimento alle assunzioni a tempo determinato ex c. 542, l. n. 208 del 2015, in deroga all'art. 9, c. 28, d.l. n. 78 del 2010, in conformità alle direttive regionali emanate in materia (di cui alla domanda 16.1 - parte seconda del questionario), si era chiesto di comunicare quali figure professionali fossero state assunte con contratti a tempo determinato, in deroga ai limiti di cui all’art. 9 del DL 78/2010, specificando se con le medesime unità di personale fossero già stati stipulati, in precedenza, altri contratti di lavoro flessibile, chiedendo, altresì, la copia delle direttive regionali citate. L’Azienda ha dato riscontro inviando la nota prot. n. 31704 dell’11/3/2019 dell’U.O.C. Stato Giuridico, Programmazione e Acquisizione Risorse Umane e Relazioni Sindacali e relativi allegati. In particolare, nel richiamare le direttive dell’Assessorato regionale della Salute (n. 28551 del 25/03/2016, n. 89332 del 15/11/ 2016 e

n. 32951 del 18/04/2017, allegate in copia) sono stati trasmessi prospetti riepilogativi delle unità di personale con contratto a tempo determinato in servizio nell'anno 2017 presso l'Azienda (n. 89 unità per la Dirigenza medica e numero 101 per il Comparto), con una distinzione anche per profilo professionale.

5. **Acquisti autonomi.** In sede istruttoria era stato chiesto di specificare le categorie merceologiche che hanno costituito oggetto di acquisti autonomi indicati nella tabella 1.2 della parte quarta del questionario - n. 79 acquisti autonomi, a fronte di 148 acquisti totali - e di illustrare le ragioni che avevano determinato il ricorso alle proroghe contrattuali (domanda 1.3 parte quarta) nonostante i tassativi limiti imposti dalla normativa sui contratti pubblici (art. 106, comma 11, D. Lgs. 50/2016).

Con riferimento a detta richiesta, il Collegio sindacale ha allegato la nota prot. n. 24380 del 22/2/2019 dell'U.O.C. Approvvigionamenti, dalla quale risulta che gli acquisti autonomi effettuati nell'anno 2017, il cui numero e valore economico viene riportato nella tabella 1.2 della parte quarta del questionario, riguardano attrezzature sanitarie e materiale sanitario specialistico, non presenti sulla piattaforma Consip e non rientranti nelle categorie merceologiche riservate alla competenza dei soggetti aggregatori di cui al DPCM 24/12/2015, ovvero beni e servizi rientranti nelle suddette categorie merceologiche il cui valore di acquisto è inferiore alle soglie massime consentite.

In numerosi casi gli acquisti autonomi sono stati effettuati mediante procedure sopra soglia aventi ad oggetto beni o servizi non rientranti in convenzioni Consip attive ovvero non rientranti nelle categorie merceologiche di cui sopra.

Per quanto riguarda il ricorso alle proroghe (domanda 1.3 parte quarta del questionario) è stato riferito che il numero complessivo dei provvedimenti di proroga adottati nell'anno 2017 - pari ad otto - si è ridotto rispetto al

biennio precedente. In tutti i casi si tratta di proroghe tecniche già previste dal contratto (stipulato a seguito di procedura concorrenziale), nelle more della definizione di nuova gara, o nelle more del perfezionamento del nuovo contratto, o nelle more della definizione di gare centralizzate in corso di espletamento. Tutti i provvedimenti di proroga sono stati predisposti nella misura strettamente necessaria al fine di evitare soluzione di continuità nell'erogazione di prestazioni sanitarie essenziali la cui interruzione avrebbe potuto causare il mancato assolvimento dei LEA”.

7. Verifiche a campione relative alle procedure di gara per l’acquisto di beni e servizi. Si era chiesto di fornire adeguata motivazione sulla risposta negativa alla domanda 1.4 (parte quarta del questionario) in merito alle verifiche a campione relative alle procedure di gara per l’acquisto di beni e servizi. Il Collegio sindacale ha illustrato di aver risposto negativamente poiché, così come stabilito dalla Circolare MEF n. 35/2018, nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo, riveste particolare rilevanza anche il principio del campionamento; infatti, detto principio, nelle Aziende sanitarie pubbliche, è da tenere in massima considerazione, in quanto, l’organo di controllo, in ragione delle dimensioni di tali enti, non ha la possibilità di procedere ad un esame analitico di tutti gli elementi che costituiscono l'attività di vigilanza (quali atti, ordinativi di pagamento e di incasso, registri contabili, operazioni contabili, ecc.). In proposito, l'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 123/2011, nel prevedere che i sindaci e revisori nella loro attività di controllo debbano conformarsi a tale principio, non fa altro che recepire il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile in materia di controlli di regolarità amministrativo-contabile, in base al quale il Collegio dei revisori dei conti non ha l'obbligo di esaminare tutti gli atti emanati dall'Ente.

Per quanto sopra indicato, l'organo di controllo ha rappresentato di avere adottato un sistema di estrazione logico - sistematica delle delibere da sottoporre ad esame e che, in quella sede, non ha avuto luogo l'estrazione di atti deliberativi riguardanti procedure di gara per l'acquisto di beni e servizi.

8. **Stato del contenzioso.** Con riguardo allo stato del contenzioso pendente in cui è parte l'Azienda e la cui entità complessiva risulta essere di euro 70.428.189,00, era stato chiesto di fornire dettagliata e analitica relazione esplicativa sul numero e sulla tipologia delle singole liti pendenti, sull'importo complessivo di ciascuna, di indicare specificatamente quali si ritengono a rischio soccombenza e di rispondere al punto 3.4 della parte quarta sulle azioni di recupero intraprese.

Il collegio sindacale ha trasmesso apposita nota di risposta dell'UOC Servizio Legale (prot. n. 31731 dell'11/3/2019) nella quale si illustra che l'ammontare del contenzioso è *“la sommatoria del petitum delle azioni intentate nei confronti dell'Azienda, e che esso è stato stimato in euro 45.526.638,00 decurtandolo della percentuale di soccombenza calcolata”*. Ha riferito che i giudizi incardinati e pendenti alla data del 31/12/2017 sono n. 488, di cui n. 276 di responsabilità per colpa medica, n. 31 riconducibili a strutture convenzionate esterne, n. 27 decreti ingiuntivi e n. 6 contenziosi per appalti, mentre per il resto trattasi di cause di lavoro proposte dal personale dipendente.

E' stato, quindi, rappresentato che le cause a maggior rischio di soccombenza risultano essere quelle di responsabilità per colpa medica e che sono state intraprese azioni di recupero nei casi in cui è emersa responsabilità per colpa grave e nei casi di condanna solidale.

Questa Sezione richiama l'attenzione dell'Azienda ad un costante monitoraggio dello stato del contenzioso e dei correlati accantonamenti.

Circa l'indice di tempestività dei pagamenti, ex art. 41 del d. l. n. 66 del 2014, il Direttore Generale puntualizza nella Relazione sulla gestione che, per l'anno 2017, l'indicatore annuo si è attestato su 23,73 giorni di ritardo, rispetto ai termini fissati dalla normativa. Inoltre, ha precisato che su specifico obiettivo regionale assegnato alle Direzioni generali delle Aziende sanitarie provinciali, è stato calcolato anche l'indice di tempestività dei pagamenti riferito esclusivamente alle fatture con anno di emissione 2017, parametrato a zero; tale indice per l'ASP di Catania si è attestato a 4,43 giorni.

Conclusivamente la Sezione, alla luce della documentazione esaminata, reputa che non sussista la necessità di richiedere ulteriori approfondimento e/o accertamenti

PQM

ai sensi dell'art. 148 bis del Tuel delibera di non dar luogo ad ulteriori accertamenti nei confronti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania.

ORDINA

che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia comunicata al Direttore generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, al Presidente della Regione, all'Assessore regionale della Salute ed all'Assessore regionale dell'Economia.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio, in videoconferenza del 24 aprile 2020.

IL RELATORE
Adriana La Porta

IL PRESIDENTE
Luciana Savagnone

Depositata in Segreteria l'11 maggio 2020

Il Funzionario Responsabile
(Boris Rasura)